

LIFFO DEL 616410 ERHITO MARZILLA MITCHINACO LA BRUUJA SHELLIA.

Prot. n. 16960/2011

Lì, 14 aprile 2011

Ai Dirigenti Dott. Di Acui co

Ai Collaboratori dell'A.O.II

Al Segretario Generale

Publisys SpA

Assessore alle Finanze

LORO SEDI

p.c. Spett.le

pu emiverine CiG

virus - Eucp. 17

p.c. Spett. 16

Servizi - D Sisteria INFORMATINO
TWINTOPAGGIO GARE (SIMOG)

OGGETTO:

Tracciabilità dei flussi finanziari. Circolare applicativa.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è principalmente contenuta nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nell'articolo 6 della stessa legge n. 136 in tema di sanzioni. nonché nell'articolo 6 del decreto legge n. 187/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

In linea generale, la ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiquità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. L'impianto normativo consente, infatti, di tracciare sia i pagamenti effettuati agli appaltatori sia quelli effettuati da questi ultimi ai sub appaltatori della filiera.

In particolare, l'art. 3 della legge 136/2010, al comma 5 stabilisce che gli strumenti di pagamento dell'amministrazione (mandati di pagamento) relativi ad appalti di forniture, servizi e lavori devono riportare - nella relativa causale - il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il codice unico di progetto (CUP).





La complessità della materia sta nel definire con precisione l'ambito oggettivo dell'art. 3 c. 5: cosa deve intendersi per appalto? L'autorità di vigilanza si è espressa al riguardo, con le determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010.

Secondo l'Autorità, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, <u>indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara</u> e senza deroghe per gli appalti di modico valore (<u>si applica per i pagamenti di qualsiasi importo</u>).

Ugualmente, è stato chiarito che la disposizione si applica anche alle concessioni di lavori pubblici e di servizi, trattandosi di contratti a titolo oneroso.

L'AVCP ha anche chiarito che non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della norma, gli **appalti aggiudicati da un'amministrazione ad un'altra amministrazione** o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tali fattispecie contrattuali non sono soggette agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico ben delimitato, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti.

Stessa cosa dicasi per gli appalti aggiudicati a soggetti, giuridicamente distinti dalla P.A., ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che la medesima esercita sulle proprie strutture (cd. **affidamenti in house**). In tali casi, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione, in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà.

Non rientrano altresì nell'ambito oggettivo di applicazione della norma:

- i lavori, i servizi e le forniture effettuati con **amministrazione diretta** ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto il ricorso a tale istituto non rientra nelle fattispecie del contratto d'appalto;
- i pagamenti effettuati dai cassieri, utilizzando il fondo economale;

Il codice CIG va indicato, contrariamente, ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle **convenzioni Consip**. La determina n. 8/2010 dell'AVCP precisa che le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle (c.d. CIG derivato).

Per quanto riguarda le **cessioni di credito**, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese appaltatrici, avrebbe vanificato le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non fosse stato tempestivamente precisato che anche per i movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, è obbligatoria l'indicazione del CIG/CUP.

In allegato, vengono elencate alcune fattispecie di pagamenti per i quali <u>non vi è l'obbligo di indicazione del CIG</u>. L'elencazione, comunque, non vuol essere esaustiva, ma vuole fornire semplicemente un valido aiuto nel circoscrivere l'ambito di non applicazione della norma.

Contrariamente, è stato chiarito che l'indicazione del CIG è obbligatoria nel caso di:

noleggio e leasing di beni mobili;





- servizi di telefonia;
- debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 194, c. 1 lett. e);
- canoni di leasing in costruendo;
- servizi postali, tranne quelli in privativa;
- aggi concessionari riscossione;
- spese gestione conti correnti postali;
- somme urgenze;
- premi assicurativi;
- formazione professionale.

Per quanto concerne il **CUP**, la sua indicazione nel mandato di pagamento è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), se si riferisce ad un "progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Per quanto concerne le **modalità di pagamento**, le norme in materia di tracciabilità finanziaria impongono all'amministrazione, in tutti i casi in cui queste sono operanti, che i pagamenti avvengano esclusivamente con bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, da effettuarsi su c/c bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva.

L'AVCP ha precisato che per "altri strumenti idonei" debbano intendersi esclusivamente le Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche), mentre il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità.

I pagamenti devono essere effettuati tramite uno o più conti correnti bancari o postali, <u>dedicati</u> ossia utilizzati, anche promiscuamente e in via non esclusiva, per più commesse pubbliche. Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti; possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti.

A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di effettuare la <u>comunicazione</u> alla stazione appaltante del numero del conto corrente dedicato con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura ai quali è dedicato. Tale comunicazione va effettuata:

- nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dalla destinazione per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, entro 7 giorni dall'accensione.





Al fine di rendere operative tali nuove disposizioni legislative per non incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, e di consentire all'ufficio ragioneria di effettuare i controlli di regolarità amministrativa di cui all'art. 184, c. 4 del TUEL, si forniscono le seguenti direttive relativamente al c. 5 della legge 136/2010:

- gli atti di impegno e gli atti di liquidazione di spesa che perverranno all'ufficio ragioneria successivamente alla data del 26 aprile 2011, per le fattispecie rientranti nel campo di applicazione delle norme sulla tracciabilità, dovranno recare nell'oggetto il CIG e, se obbligatorio, il CUP;

- gli atti sprovvisti di tale indicazione saranno debitamente restituiti, onde consentire al responsabile del procedimento (cfr., sul punto, comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre scorso) la necessaria integrazione;

 le responsabilità della corretta indicazione del CIG, del CUP e del conto corrente dedicato negli atti di impegno e di liquidazione, oltreché delle corrette modalità di pagamento previste dalla legge sono a carico del responsabile del procedimento.

Si sollecita la società Publisys SpA a voler adottare le conseguenti implementazioni al software delle determine e degli atti di liquidazione, prevedendo in entrambi i moduli appositi distinti campi per l'indicazione del CIG e del CUP, onde consentire ai responsabili di procedimento, nella predisposizione delle liquidazioni, l'automatica compilazione dei relativi campi, attraverso la semplice selezione della determinazione di impegno.

Cordialità.

Il Dirigente A.O. II Servizi Finanziari e Patrimonio (dott. Francesco prinozzi)

## TRANSAZIONI ESCLUSE DALLA TRACCIABILITA'

titolo	intervento di bilancio	descrizione
	1	contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti
		con i propri dipendenti
1	1	lavoro interinale
1	1	rimborso spese missioni
1	1	contributi previdenziali e assistenziali
1	3	servizi di arbitrato e conciliazione
1	3	appalti per la fornitura di acqua, di energia, di gas e di combustibili destinati alla produzione di energia
1	3	quote associative
1	3	commissioni di gara/concorso
1	3	cauzioni
1	3	incarichi di difesa in giudizio
1	3	servizi postali in regime di privativa svolti dal
		fornitore del servizio universale
1	3	convenzioni con caf finalizzate a non far pagare il
		cittadino
1	3	incarichi di studio, ricerca e consulenza
1	4	contratti aventi ad oggetto la locazione e il leasing
1		(non in costruendo) di immobili
1	5	trasferimenti in favore di soggetti pubblici, se relativi
		alla copertura di costi per le attività istituzionali
		espletate dall'ente
1		contributi, sussidi, sovvenzioni che non si configurino
		come corrispettivi
1.		borse di studio, contributi fitti
1	6	interessi passivi
1	6	swap e operazioni in derivati
1	7	imposte e tasse
1	8	indennizzi e risarcimenti
1	8	debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, espropri
2	1	contratti aventi ad oggetto l'acquisto di immobili
2	2	indennità di esproprio
2	7	trasferimenti di capitale senza obblighi a carico del
		beneficiario
3		quote capitale mutui
4		pagamenti di ritenute erariali, previdenziali e
		assistenziali
4		rimborso di cauzioni
4		fondo economale
vari		pignoramenti c/o tesoriere

